



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
e, per loro tramite, Al personale docente, educativo e ATA
p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali

OGGETTO: Misure di semplificazione per l'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Istruzioni operative

Com'è noto, la legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha introdotto il cosiddetto "Bonus mamme", ovvero l'esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratrici madri. In particolare, l'articolo 1, comma 180 riconosce l'esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Al fine di agevolare l'accesso all'esonero in argomento e in un'ottica di semplificazione dei processi amministrativi in carico alle segreterie scolastiche, questa Amministrazione mette a disposizione del personale scolastico (dirigenti scolastici, personale docente ed educativo e personale ATA) un applicativo informatico, accessibile dal SIDI, mediante il quale le lavoratrici madri potranno comunicare la volontà di beneficiare della misura, nonché i dati necessari a verificare la sussistenza dei requisiti che determinano il diritto al beneficio. L'applicativo rientra nel programma per la semplificazione portato avanti da questo Ministero che ha individuato, tra le priorità strategiche, lo snellimento delle procedure amministrative e la razionalizzazione del lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche. Tale strumento digitale, infatti, consente una presentazione facilitata della domanda di esonero da parte delle lavoratrici madri, mediante la semplice compilazione di un format con le informazioni necessarie, velocizza il riconoscimento della misura grazie alla verifica automatizzata del possesso dei requisiti e non prevede operazioni procedurali a carico delle segreterie. Se riconosciuto, l'esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.

La Circolare dell'INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, a cui si rimanda anche per chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura, prevede anche la possibilità di comunicare le informazioni necessarie direttamente all'INPS, mediante apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell'Istituto.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici a dare adeguata informativa ai docenti e al personale ATA delle proprie istituzioni scolastiche delle indicazioni sotto riportate relative alle modalità e alle tempistiche di presentazione della domanda per beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Indicazioni per presentare l'istanza nell'area riservata:

Per accedere al servizio l'utente deve effettuare il login nell'area riservata in alto a destra all'interno del sito del Ministero (<http://mim.gov.it>) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Effettuato l'accesso nell'area riservata l'utente dovrà selezionare il servizio "Decontribuzione di maternità" nell'elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).

Il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle ore 14.00.

Una volta effettuato l'accesso all'istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell'area riservata).

Nell'istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).

È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.

Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell'esonero, è indicato che: <<Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>

Compilata l'istanza, l'utente dovrà procedere all'inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf.

Per procedere all'inoltro, l'utente dovrà prendere visione dell'informativa privacy.

Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell'inoltro, in quanto, una volta inviata l'istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.

In allegato si riportano le schermate della funzione digitale sopra descritta.

Le segreterie scolastiche, al fine di fornire supporto al personale, possono richiedere assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, disponibile su: Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 31/01/2024

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 27

E, per conoscenza,

Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio**

SOMMARIO: *L'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al*

2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell'esonero in esame non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Lavoratrici che possono accedere all'esonero

Possono accedere all'esonero in trattazione tutte le **lavoratrici madri**, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e **la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita** del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.

Per identità di *ratio*, il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell'essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 180) o il requisito dell'essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 181), **l'esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche

instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo, affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

3. Assetto e misura dell'esonero

L'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **250 euro** (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **8,06 euro** (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell'esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l'onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un'aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di **247,39 euro**. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Ne consegue, quindi, che l'applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Resta fermo che **dal mese successivo** rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all'esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l'accesso all'esonero di cui al citato comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all'esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all'esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024 fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).

7. Istruzioni operative

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nei successivi paragrafi.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all'Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l'affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it con pubblicazione di apposito messaggio.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo

213/2023 – tre o più figli”.

Se validato il valore “ELA2”

- con il codice “**L593**”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;
- con il codice “**L594**”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore

- “**M054**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
- “**M055**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;

- nell’elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**> deve essere inserito il valore “N”;

- nell’elemento <**AnnoMeseRif**> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;

- nell’elemento <**BaseRif**> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;

- nell’elemento <**ImportoAnnoMeseRif**> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens

Per poter fruire dell’esonero previsto a partire dal 1° gennaio 2024, sulla base dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono compilare a partire dalla denuncia del mese Febbraio 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> con la retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate.

superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge, le lavoratrici dovranno effettuare una scelta relativamente all'esonero del quale richiedono la fruizione, mediante apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

I datori di lavoro agricolo che intendono applicare l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, sono tenuti ad esporre nel flusso di denuncia Uniemens - PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, i dati delle lavoratrici alle quali spetta l'esonero seguendo le seguenti modalità, che consistono nella valorizzazione in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre dei consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, anche dei campi sotto specificati:

a) Lavoratrici madri di tre o più figli:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LG", che assume il nuovo significato di "Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023 tre o più figli";

b) Lavoratrici madri di due figli:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LF", che assume il nuovo significato di "Esonero art. 1, comma 181, legge n. 213/2023 due figli".

Sarà onere delle lavoratrici inviare i codici fiscali dei figli mediante utilizzo dell'apposito applicativo di cui al precedente paragrafo 7.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio 2024, i datori di lavoro devono trasmettere un nuovo flusso Uniemens-PosAgri completo di tutti i dati che sostituisce il flusso trasmesso in precedenza.

In sede di tariffazione, effettuato il calcolo della contribuzione dovuta al netto delle riduzioni previste, è determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per le lavoratrici agevolate sulla base delle retribuzioni dichiarate.

11. Istruzioni contabili

Le istruzioni per l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Istituto saranno dettate con apposito messaggio.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Decontribuzione bonus maternità Istruzioni per compilare la domanda

Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

Si accede all'istanza sul sito istituzionale del MIM entrando nell'area riservata :




Area riservata



Accesso all'area Riservata del MIUR per accedere ai servizi: SIDI, Istanze On Line, Pago in Rete, Assistenti di lingua all'estero, Portale della governance della formazione, PON Istruzione - Edilizia Enti Locali. Edilizia Scolastica - Finanziamenti


Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

All'interno dell'area Riservata troviamo sia **Gestione profilo / Modificata dati personali** (per modificare i dati di recapito), sia tutti i **servizi** (dove ci sarà il link alla funzione in oggetto)



Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

Da tutti i servizi troviamo decontribuzione maternità



D

Decontribuzione di maternità



Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

Una volta inseriti i **dati obbligatori (minimo due figli) e spuntata la presa visione è possibile fare l'inoltro**
E successivamente **effettuare il download della domanda** in pdf tramite il corrispettivo pulsante:

Download della domanda

Comunicazione della volontà di fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri (LVS) (ai sensi dell'art. 1, commi 180 - 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

 Domanda inoltra

